



CODICE DEONTOLOGICO

ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE - OdV

1.Premessa.

L'Associazione ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE - OdV adotta un Codice deontologico a cui i propri associati si devono attenere.

L'Etica costituisce elemento imprescindibile per la formazione e l'attività dell'Associato ed è un valore a cui tutti devono attenersi, non violandola con alcun comportamento inadeguato.

L'Associazione ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE - OdV richiede a ciascun Associato di tenere un comportamento, personale e professionale, retto e riconoscibile, sia nel proprio ambiente lavorativo che nelle diverse circostanze della vita privata oltre che nei rapporti interni.

L'Associazione vigila sulla condotta dei soci e stabilisce le sanzioni disciplinari da erogare nei confronti di coloro che violano il presente Codice.

2.Obblighi Normativi.

L'Associato deve rispettare i Principi Costituzionali, le Leggi dello Stato, l'Ordinamento Comunitario ed ogni altra fonte normativa che regola, sia in generale che nello specifico l'ambito di protezione civile.

Ogni Associato ha l'obbligo di rispettare il presente Codice e farlo rispettare dagli altri soci; la violazione, anche solo di uno degli obblighi è sanzionabile, secondo quanto previsto dallo Statuto, Regolamento e Codice deontologico.

La persona che intende aderire all'Associazione non può essere iscritta ad associazioni che perseguono finalità in contrasto i principi dell'Associazione Esperti in Protezione Civile, così come indicato nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'Associazione.

3.Dignità e Decoro.

L'Associato deve svolgere la propria attività volontaristica in modo che qualunque suo comportamento o singola azione non sia lesiva della dignità e decoro dell'Associazione. Questo vale anche per quanto pubblicato su profili social in genere, messaggistica e ogni altro mezzo di stampa o di comunicazione.

La chiarezza e trasparenza devono contraddistinguere ogni operato e ogni comunicazione dell'Associato, sia tra colleghi, sia nei rapporti con Istituzioni e Enti.

4.Correttezza.

Il confronto tra soci deve basarsi sulla lealtà, veridicità, conoscenza approfondita delle circostanze.

È fatto obbligo all'Associato di porre attenzione nell'uso del nome e/o marchio registrato dell'Associazione, attenendosi fedelmente a quanto disposto dallo Statuto e Regolamento.

5.Sanzioni.

Ogni violazione del Presente Codice da parte dell'Associato, potrà essere oggetto di sanzione comminata dall'Organo di Amministrazione così come da art. 8 dello Statuto dell'Associazione.

Contro il provvedimento preso dall'Organo di Amministrazione l'Associato può presentare ricorso così come sancito dall'art. 5 dello statuto.

Possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- La Sospensione, nei casi di violazione ritenuta sanabile e non eccessivamente grave.
- In tal caso l'Associato deve rispettare quanto a lui comunicato, nei modi e nei termini indicati nel provvedimento contenuto nella delibera dell'Organo di Amministrazione sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
- Il mancato rispetto di quanto disposto dalla Delibera di sospensione, il ripetersi di nuova o diversa violazione del presente Codice, potrà comportare la radiazione dall'Associazione;
- E' considerata, violazione grave quando l'Associato metta in atto comportamenti disonorevoli, lesivi per l'immagine ed il buon nome dei Soci e/o dell'Associazione. a fronte di tale violazione viene emesso atto di radiazione espresso con delibera dell'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.